

SCHEDA REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PER SOSTENERE IL CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI

Si riepilogano qui di seguito i contenuti principali del *Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali*, ai sensi dell'articolo 15ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019, approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 3 aprile 2024:

- ✓ a decorrere **dal 1° luglio 2024**, il rilascio, il rinnovo, il subingresso, la variazione od altre vicende giuridiche relative ad autorizzazioni, concessioni od atti equivalenti, ovvero le attività di controllo sulle segnalazioni certificate di inizio di attività (SCIA e comunicazioni varie) nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che svolgono attività produttive - siano esse di natura agricola, artigianale, industriale, commerciale, di servizi, professionali o produttive di ogni tipo – saranno soggette alla verifica della regolarità tributaria TARI e TARES. **Dal 1° gennaio 2025** tale verifica sarà estesa a tutte le attività in essere;
- ✓ costituisce **condizione di irregolarità tributaria** la posizione del soggetto che abbia un **debito tributario TARI/TARES** verso il Comune di Chivasso, a seguito di omessa/infedele denuncia o parziale/mancato versamento, **accertato in via definitiva, scaduto e non sospeso in via amministrativa o giudiziale**, ivi compresi i debiti avviati a riscossione coattiva. L'irregolarità rileva in caso di debito complessivo **superiore ad euro 500,00**, ivi compresi imposta, sanzioni, interessi ed altri accessori. L'ammissione ad eventuali **piani di rateizzazione** in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate, ove consentito, e il regolare assolvimento dei relativi obblighi di versamento equivalgono a condizione di regolarità o regolarizzazione;
- ✓ la verifica della condizione di regolarità tributaria è effettuata nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che svolgono attività produttive, siano esse di natura agricola, artigianale, industriale, commerciale, di servizi, professionali o produttive di ogni tipo. La verifica è effettuata esclusivamente nei confronti del soggetto istante, non dell'eventuale suo predecessore;
- ✓ per soggetto istante s'intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante;
- ✓ l'ufficio competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio od al controllo della SCIA e comunicazioni varie, procede a richiedere al Servizio Tributi dell'Ente, ovvero al Concessionario od al gestore dei tributi (Consorzio di Area Vasta CB16 / SOGET SpA), **l'attestato di regolarità tributaria** del soggetto istante. L'Ufficio Tributi (per quanto concerne la TARI/TARES giornaliera), il Consorzio di Area Vasta CB16 ovvero la SOGET SpA provvede a verificare le posizioni nel termine di **dieci giorni lavorativi** dalla data della richiesta;
- ✓ **a decorrere dal 1° gennaio 2025**, nel caso di accertata irregolarità tributaria sulle attività già in esercizio, l'ufficio competente al rilascio del provvedimento legittimante l'esercizio dell'attività notifica all'interessato l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, od altro atto similare, assegnando un **termine di sessanta giorni per la regolarizzazione dei debiti tributari** o per produrre memorie e/o documenti afferenti la contestata situazione di irregolarità. Acquisita la prova dell'eventuale regolarizzazione ovvero dimostrata l'insussistenza della contestata irregolarità, l'ufficio archivia il procedimento di sospensione dell'attività. Se, invece, il predetto termine decorre infruttuosamente, nei 30 giorni successivi, l'ufficio competente notifica il **provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente**. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90 giorni, entro i successivi 30 giorni, verrà disposta la decadenza/revoca del titolo legittimante l'attività;
- ✓ i contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria anche attraverso piani di rateazione ai sensi del vigente Regolamento Generale delle Entrate. Il mancato pagamento anche solo di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria.